
FOGLIO INFORMATIVO FINAFACITORING/ORDINI

(Le Condizioni di seguito pubblicizzate non costituiscono offerta al pubblico)

Sezione I°: Informazioni sull'Intermediario

[FINAFARM S.P.A.](#)

Sede Legale e amm.va: Trento (TN), Fraz. Ravina, alla Via Provina .n.3

Num. Iscrizione all'Albo degli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB cod. 19186.6

C.C.I.A.A. n° 00497760223

Repertorio Economico Amm: TN-101792

C.F. 00497760223

P.IVA 00497760223

Capitale Sociale inter. vers. Euro 3.900.000,00

Tel. 00 39 0461/901414- Fax 00 39 0461/901415

Sito internet: www.finafarm.it E-mail: finafarm@pec.it

Ufficio reclami: reclami@finafarm.it

Sezione II°: Soggetto incaricato dell'offerta fuori sede

In caso di offerta fuori sede, Finafarm rende noti i dati e le informazioni del soggetto incaricato:

NOME e COGNOME: GIANNI PARIS

QUALIFICA: AMMINISTRATORE DELEGATO

TELEFONO: 0461/901414

EMAIL: SEGRETERIA@FINAFARM.IT

Sezione II°bis: Quali sono le caratteristiche ed i rischi tipici del servizio o dell'operazione

Caratteristiche del finanziamento

Il Finafactoring/ORDINI (il "Contratto") è un finanziamento, utilizzabile nella forma dell'apertura di credito non regolata in conto corrente, a tempo indeterminato, sino alla concorrenza di un ammontare massimo predeterminato in relazione alle esigenze del Cliente e alle valutazioni di Finafarm, per il pagamento delle fatture emesse da un fornitore individuato dalle parti (il "Grossista") in relazione agli ORDINI STAGIONALI connessi alle CAMPAGNE ORDINI praticate stagionalmente (primavera, estate, inverno di ogni anno) dal Grossista e a cui il Cliente stesso decide volta per volta di aderire. Il servizio consente al Cliente di ottenere su proprio conto corrente aperto presso altro intermediario, previa presentazione a Finafarm delle fatture emesse dal Grossista, una disponibilità finanziaria necessaria per pagare le fatture del Grossista alle relative scadenze e di dilazionare il rimborso delle somme finanziate da Finafarm secondo rate predefinite in occasione dell'adesione alle singole CAMPAGNE: (i) per "ORDINI PRIMAVERILI" in 4 tranches di uguale importo, alle scadenze 30/06, 31/07, 31/08, 30/09 di ciascun anno; (ii) per "ORDINI ESTIVI" in 6 tranches di uguale importo, alle scadenze 31/10, 30/11, 31/12 di ciascun anno e 31/01, 28-29/02 e 31/03 dell'anno successivo; (iii) per "ORDINI INVERNALI" in 6 tranches di uguale importo, alle scadenze 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08, 30/09 di ciascun anno. La disponibilità creditizia concessa da Finafarm al Cliente per il pagamento delle fatture verrà annotata a debito su un conto interno di contabilità intestato al Cliente (il "Conto"), come utilizzo del finanziamento. Sul Conto saranno altresì annotati tutti i pagamenti effettuati dal Cliente in favore di Finafarm per il rimborso delle somme finanziate, nonché contabilizzati gli interessi e le spese in funzione dell'entità e dell'utilizzo secondo le modalità indicate in Contratto e nella misura prevista in occasione delle singole CAMPAGNE ORDINI a cui il Cliente di volta in volta aderisce. Ciascun rimborso e/o pagamento del Cliente ripristina, per l'equivalente, la disponibilità del finanziamento, nei limiti dell'importo massimo accordato, così da consentire di riutilizzare la disponibilità creditizia in occasione dell'eventuale adesione da parte del Cliente a successive CAMPAGNE ORDINI del Grossista. L'utilizzo del finanziamento è consentito esclusivamente per il pagamento delle fatture emesse dal Grossista. Il Contratto può essere garantito da apposita fidejussione rilasciata dal Grossista in virtù di apposita convenzione stipulata con Finafarm. La validità e l'efficacia della convenzione è condizione per la validità e l'efficacia del Contratto, con la conseguenza che il venir meno – per qualsivoglia ragione – dell'impegno di garanzia del Grossista dà diritto a Finafarm di sospendere l'utilizzo del servizio.

Rischi tipici del finanziamento

Tra i principali rischi del finanziamento devono essere considerati:

- il rischio di non poter sfruttare eventuali riduzioni dei tassi di mercato trattandosi di prodotto a tasso fisso,

- l'eventuale modifica unilaterale delle condizioni economiche del Contratto da parte di Finafarm nel rispetto ai sensi dell'art. 118 TUB,
- la revoca del servizio qualora il Cliente non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti in Contratto.

Sezione III°: Principali condizioni economiche. Quali sono i costi del servizio o dell'operazione

Interessi debitori

Il tasso degli interessi debitori che regola il finanziamento è definito in occasione delle c.d. CAMPAGNE ORDINI proposte dal Grossista su base stagionale (primavera, estate, inverno) e indicato nelle condizioni integrative del Contratto di volta in volta sottoscritte dal Cliente. Il rinvio al tasso definito nelle condizioni integrative comporta la possibilità che, dal momento in cui il Cliente effettua nuovi ordini stagionali in adesione alle CAMPAGNE promosse dal Grossista, gli interessi praticati al finanziamento subiscano una modifica con conseguente cambiamento delle somme dovute a Finafarm da parte del Cliente. Il tasso di ciascuna CAMPAGNA ORDINI può essere maggiore o minore di quello della CAMPAGNA precedente.

Tasso di interesse debitore annuo sulle somme utilizzate nei limiti del finanziamento

Tasso annuo nominale

Massimo 8,00%

Tasso di interesse debitore annuo sulle somme utilizzate oltre i limiti del finanziamento

Tasso annuo nominale

Massimo 12,00%

Tasso per interessi di mora

Tasso annuo nominale

Massimo 12,00%

Modalità di calcolo degli interessi	Gli interessi sono calcolati con riferimento all'anno civile
Periodicità di conteggio interessi	Annuale, al 31 dicembre di ciascun anno o all'estinzione del rapporto
Esigibilità interessi	1° marzo dell'anno successivo in cui sono maturati o alla chiusura del rapporto

Spese

Bollo su contratto	16,00€
Bollo su rendiconto periodico	2,00€
Bollo (per importi esenti IVA > € 77,47)	2,00€
Spese di istruttoria (alla stipula del contratto)	Massimo 1% dell'affidamento accordato
Spese di rinnovo linea di credito (applicabili ogni 18 mesi)	Massimo 0,5% dell'affidamento accordato
Spese per singola operazione di incasso	Massimo 8,00€
Spese insoluti su singolo addebito	Massimo 25,00€
Spese richiamo addebiti e ripresentazione (per effetto)	Massimo 8,00€
Spese invio comunicazioni periodiche	20,00€
Rimborso spese per consegna copia documenti	Massimo 20,00€
Spese di chiusura del contratto	Massimo 50,00€
Spese chiusura anticipata contratto	250,00€ + 10,00€ per ogni addebito futuro
Copertura assicurativa infortuni	gratuita

Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

Ipotesi riferita ad un finanziamento di € 80.000,00, spese istruttoria € 800,00*, spese incasso € 8* spese invio comunicazioni periodiche (annuali)

€ 20,00*, bollo su contratto € 16,00, bollo su fatture € 4,00 (€ 2,00 x 2 trimestri), T.A.N. 8,00%. Per il calcolo del TAEG si assume che il Cliente abbia aderito a una CAMPAGNA ORDINI invernale, con rimborso delle somme finanziate in 6 tranches di uguale importo, alle scadenze 30/04, 31/05, 30/06, 31/07, 31/08 e 30/09 di ciascun anno e che il finanziamento sia stato utilizzato per intero al fine di pagare le fatture relative agli ORDINI STAGIONALI invernali.

TAEG: 13,31%

Il TAEG può modificarsi a seconda del tasso annuo nominale stabilito in misura fissa nelle condizioni integrative del Contratto di volta in volta sottoscritte dal Cliente in relazione ai singoli ORDINI STAGIONALI (primaverili, estivi, invernali) connessi alle cd. CAMPAGNE ORDINI praticate dal Grossista e a cui il Cliente periodicamente decide di aderire. Non sono considerati nel calcolo del TAEG gli interessi di mora, gli oneri tributari, le spese che Finafarm dovesse sostenere per il recupero del proprio credito e comunque in conseguenza dell'inadempimento del Cliente, le spese relative ad attività compiute da Finafarm in ottemperanza a richieste formulate da Autorità giudiziarie o tributarie riguardanti il Cliente.

Il TAEG indicato è orientativo e si riferisce all'ipotesi di operatività indicata. È possibile ottenere un calcolo personalizzato rivolgendosi a Finafarm.

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)**, previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l.n. 108/1996), relativo alle operazioni di finanziamento, può essere consultato sul cartello affisso presso la sede di Finafarm e sul sito internet all'indirizzo www.finafarm.it. Se trattasi di offerta fuori sede, il TEGM corrisponde a quello contenuto nel documento consegnato al cliente unitamente al contratto. Può essere richiesto al Cliente il rilascio di garanzie e/o effetti cambiari a fronte dell'obbligo di rimborso del finanziamento e delle altre obbligazioni.

Sezione IV°: Principali clausole contrattuali che regolano l'operazione.

Diritto di recesso dal contratto di finanziamento: Il Cliente ha diritto di recedere in ogni momento dal Contratto, estinguendolo anticipatamente mediante pagamento di quanto dovuto a Finafarm.

Finafarm ha facoltà di recedere dal Contratto, mediante comunicazione scritta al Cliente nel domicilio eletto: (i) al ricorrere di una giusta causa, senza preavviso; (ii) in qualunque momento, senza alcuna necessità di giustificazione, con un preavviso di almeno 15 giorni. In caso di recesso dal Contratto da parte di Finafarm, il Cliente è tenuto a corrispondere quanto dovuto entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso.

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: a revoca.

Facoltà di surrogazione nel contratto: diritto di portabilità (d.legsv.141/2010 e succ. mod.)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.120 quater TUB, come mod. dal D.Legsv.n.141/2010, il Cliente ha la facoltà di surroga ex art.1202 C.C., trasferendo il contratto, con le già concordate garanzie personali e/o reali, ad un nuovo Intermediario mutuante (c.d."portabilità").

Finafarm, in caso di esercizio del diritto di surroga, non applicherà al Cliente spese, commissioni, e/o costi di ogni genere per l'esecuzione delle formalità connesse alla suddetta operazione.

I rapporti tra Finafarm ed il mutuante surrogato dovranno essere improntati a criteri di massima collaborazione, per la riduzione dei tempi e degli adempimenti connessi alla procedura di surrogazione.

Se la procedura di surrogazione non si perfeziona entro il termine di trenta gg. dalla richiesta d' avvio, Finafarm sarà tenuta a risarcire il Cliente nella misura dell'1% del valore del finanziamento per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo il diritto di rivalsa di Finafarm sul mutuante surrogato se il ritardo sia dovuto a cause allo stesso imputabili.

Qualunque patto, anche posteriore al contratto, con il quale si impedisca o si renda oneroso per il Cliente l'esercizio della facoltà di surroga, è nullo.

Diritto di opposizione al contenuto della comunicazione periodica:

Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 119 T.U.B., il Cliente ha il diritto di contrapporsi al contenuto della comunicazione periodica inoltratagli dal finanziatore, tramite opposizione scritta, entro 60 giorni dal suo ricevimento.

Il Cliente, ha inoltre il diritto, in ogni momento del rapporto, di cambiare la tecnica di comunicazione prescelta, salvo che ciò sia incompatibile con la natura dell'operazione o del servizio offerto da Finafarm.

Reclami e Risoluzione stragiudiziale delle controversie: per le eventuali controversie sorte con Finafarm, il Cliente ha facoltà di esporre reclamo rivolgendosi all'apposito UFFICIO RECLAMI dell'Intermediario istituito presso la sede di Finafarm, Via Provina 3, Fraz. Ravina Trento, Tel: 0461/901414, Fax: 0461/901415, al quale è possibile inoltrare il proprio reclamo, per posta ordinaria all'indirizzo della sede stessa o per posta elettronica all'indirizzo reclami@finafarm.it o per posta elettronica certificata all'indirizzo finafarm@legalmail.it tramite la compilazione del relativo modulo, che risponde entro 60 giorni dal ricevimento.

Se il Cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a:

1. Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro, è possibile consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere a Finafarm;

2. altri organismi di mediazione iscritti nell'apposito albo tenuto presso il Ministero della Giustizia.

Foro competente: il foro competente a conoscere di ogni e qualsiasi controversia tra Finafarm ed il Cliente in relazione al Contratto è esclusivamente quello di Trento.

Sezione V°: Legenda

Cliente/finanziato:	Soggetto finanziato, richiedente il finanziamento e beneficiario della somma corrisposta dall'intermediario.
TAN:	Tasso annuo nominale. E' il tasso di interesse che remunera il capitale erogato e si intende riferito all'anno civile;
TAEG:	Tasso annuo effettivo globale. Indica il costo totale del credito, espresso in percentuale annua sull'ammontare del finanziamento concesso.
TEG:	Tasso effettivo globale.
TEGM:	Tasso Effettivo Globale Medio. Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, come previsto dalla legge sull'usura.
Esigibilità	Indica il momento nel quale gli interessi devono essere pagati
Diritto di surroga ("Portabilità"):	Facoltà riconosciuta al cliente-debitore, ai sensi dell'Art.1202 C.C., di trasferire il contratto finanziario ad altro Intermediario, mantenendo le garanzie personali e reali pattuite, senza penali e/o altri oneri aggiuntivi.
Tasso soglia:	Limite rilevato dalle competenti Autorità, oltre il quale gli interessi sono considerati usurari;
Sconfinamento	Utilizzo da parte del Cliente di disponibilità finanziarie in eccedenza rispetto all'ammontare della disponibilità concessa (utilizzo extra-fido)
Tasso Interesse di mora:	Tasso d'interesse da corrispondersi nel caso di ritardato pagamento.
Fideiussione:	E' il negoziio giuridico , fonte di un'obbligazione di garanzia personale, con il quale un soggetto, chiamato fideiussore, garantisce un' obbligazione altrui, obbligandosi personalmente nei confronti del creditore del rapporto obbligatorio. La fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.
Cambiale:	E' un titolo di credito la cui funzione tipica è quella di differire il pagamento di una somma in denaro alla data ivi indicata come "data di scadenza".
ABF:	Organismo di risoluzione stragiudiziale delle controversie sorte tra la clientela e l'Intermediario, disponibile in alternativa al ricorso al giudice, da non confondere con la conciliazione e l'arbitrato.
Ufficio Reclami:	Ufficio istituito appositamente dall'Intermediario per ricevere ed istruire i ricorsi/reclami presentati dalla clientela prima del loro accesso all'ABF.
Foro competente:	Autorità giudiziaria indicata come competente a giudicare eventuali controversie in merito all'applicazione e/o interpretazione del contratto.

Il sottoscritto Cliente dichiara di aver ricevuto copia del presente Foglio Informativo antecedentemente alla stipula del contratto.

Trento, 01 aprile 2026

Firma finanziato